



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

CONVERSIONE IN LEGGE
DECRETO SALVA INFRAZIONI
(Legge 14 novembre 2024, n. 166)

Legge 14 novembre 2024, n. 166 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano" (c.d. **Decreto Salva infrazioni**), pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024](#). Le disposizioni aggiuntive e modificative apportate dalla presente legge di conversione al corpo del decreto-legge n. 131 (entrato in vigore in data 17 settembre 2024) hanno efficacia dal 15 novembre 2024.

Sommario

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO	1
1. Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive (art. 1).....	1
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE	2
1. Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo di periodi assicurativi presso organizzazioni internazionali (art. 10).....	2
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE	3
1. Disposizioni urgenti per favorire il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 14-bis).....	3
2. Disposizioni urgenti in materia di responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico (art. 14-ter).....	4
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE	5
1. Disposizioni in materia di obblighi di pubblicità dei centri dati (art. 16).....	5
2. Cybersicurezza dei flussi di energia elettrica (art. 16-quarter).....	5
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE	6
1. Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023 (art. 16-bis).....	6
2. Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (art. 16-ter).....	7
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI	8
1. Aiuti di Stato nel trasporto marittimo (art. 16-quinquies).....	8
ULTERIORI DISPOSIZIONI	8
1. Test di proporzionalità - valutazione degli atti normativi che limitano l'accesso alle professioni regolamentate (art. 16-sexies).....	8

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

1. Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive (art. 1)

In sede di conversione del decreto legge in esame sono state apportate alcune modifiche. Si riportano, qui di seguito, quelle di maggiore importanza.

In particolare, al **comma 1, lettera a)**:

- a) la modifica apportata al **numero 1), punto 1.1)** interviene sul disposto dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, per specificare che la validità delle procedure selettive e la decorrenza del rapporto delle concessioni deliberate anteriormente al 17 settembre 2024 – data di entrata in vigore del decreto legge 16 settembre 2024, n. 131 – e successivamente, fino al 30 settembre 2027, non vengono pregiudicate dalle disposizioni contenute nel comma e numero in esame, che fissano al 30 settembre 2027 il termine dell'efficacia dei rapporti concessori, ove tali concessioni siano state deliberate con motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*). Per le sole concessioni deliberate successivamente al 17 settembre 2024 si aggiunge la condizione che la relativa delibera sia stata adottata nel rispetto delle modalità e criteri previsti all'articolo 4 del decreto legge 5 agosto 2022, n.118;
- b) la modifica apportata al **numero 1), punto 1.2)** interviene invece sull'articolo 3 comma 1 lettera a) della legge 5 agosto 2022, n. 118, espungendo dal perimetro di applicazione delle disposizioni ivi previste (*Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive*) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242;
- c) sempre all'articolo 3 del decreto legge 5 agosto 2022, n. 118, viene inoltre aggiunto il **comma 3-bis**). La nuova norma dispone che i titolari delle concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei punti di approdo con finalità turistico ricreative, in corso di vigenza del titolo concessorio e in regola con la corrispondenza del relativo canone, possono mantenere installati, anche nel periodo stagionale di sospensione dell'attività e fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai sensi dell'articolo in esame, i manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quali, tra gli altri, manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, magazzini e simili.

Sono inoltre apportate **al comma 1, lettera b)**, alcune modifiche che riguardano l'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, che di seguito si riportano:

- a) viene introdotto il **comma 1-bis**), che esclude dal perimetro di applicazione dell'articolo (*Disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive*) gli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, come previste al comma 1, lettera b), dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Tale esclusione è determinata, fermo restando il regolare versamento del canone concessorio, a condizione che dette attività sportive siano svolte da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, associazioni e società

- sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021 iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, nonché a ulteriore condizione che l'uso del demanio marittimo, lacuale e fluviale da queste operato possa essere considerato come attività non economica, in base al diritto dell'Unione europea;
- b) viene previsto, con la modifica apportata al **comma 4, lettera f)**, che **la cauzione** che il concessionario subentrante deve prestare alla stipula dell'atto di concessione, **dovrà comprendere anche la garanzia di pagamento dell'indennizzo dovuto al concessionario uscente** in misura non inferiore al 20%;
 - c) viene introdotto al **comma 6 lettera e)**, fra i criteri di aggiudicazione che l'ente concedente applica per la valutazione delle offerte ricevute in risposta ai bandi di gara pubblicati per l'affidamento delle concessioni, quello dell'incremento e diversificazione dell'offerta ricreativa proposto con riguardo all'offerta di servizi specifici per l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale da parte degli animali da affezione, nonché dell'offerta di servizi specifici dedicati alle famiglie e volti a valorizzare l'esperienza turistica delle persone con disabilità;
 - d) **al comma 9** è previsto che la perizia acquisita dell'ente concedente per la determinazione del valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati dal concessionario uscente, nonché di quanto necessario a garantire al medesimo concessionario un'equa remunerazione, possa essere rilasciata, sempre in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, anche **da un collegio di professionisti** - anziché esclusivamente ad un professionista unico come sin qui disposto - nominati dall'ente concedente con le modalità già previste.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE

1. Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo di periodi assicurativi presso organizzazioni internazionali (art. 10)

L'articolo prevede che ai cittadini dell'Unione europea, degli altri Stati contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, della Confederazione Svizzera, di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Confederazione Svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, sia data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate organizzazioni internazionali con i periodi assicurativi maturati in Italia, presso altri Stati membri dell'Unione europea, altri Stati contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e la Confederazione Svizzera.

In aggiunta, si prevede che nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso l'organizzazione internazionale e maturati presso altri Stati membri dell'Unione europea, altri Stati contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e la Confederazione Svizzera, l'istituzione previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli altri Stati contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi

della legislazione italiana, e calcola l'ammontare della prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dal 1° gennaio 2025.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

1. Disposizioni urgenti per favorire il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 14-bis)

La disposizione prevede modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, al fine di migliorare la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Le principali modifiche, finalizzate a semplificare la normativa, riguardano la comunicazione e sensibilizzazione sulla corretta gestione e riciclo dei RAEE, il ritiro e la raccolta, il deposito e il trasporto e, infine, le sanzioni.

Al **comma 1, lettera a)**, si sancisce che i sistemi collettivi provvedano a progettare e finanziare **campagne per informare i cittadini sull'importanza della raccolta separata e i benefici del riciclo dei RAEE**, utilizzando almeno il 3% dei ricavi annuali, nonché presentare al Ministero dell'ambiente una relazione annuale sui programmi svolti, pena sanzioni amministrative.

La lettera b) sostituisce l'articolo 11 del decreto legislativo n. 49 del 2014. In particolare, i commi 1 e 2 dispongono che i distributori debbano **ritirare gratuitamente i RAEE al momento dell'acquisto** di nuove apparecchiature (sistema "uno contro uno") e ritirare i RAEE di piccole dimensioni senza obbligo di acquisto (sistema "uno contro zero"). Si dispone, inoltre, che anche i distributori con vendite online siano tenuti a rispettare questi obblighi, informando chiaramente i consumatori.

Il **comma 3** stabilisce che anche i distributori che effettuano televendite e vendite elettroniche, **hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro** con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet.

Il **comma 4** modifica la definizione di **deposito preliminare alla raccolta dei RAEE** ricomprendendo in essa anche il deposito effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi, comunicati al Centro di coordinamento nel portale telematico messo a disposizione dal medesimo al fine del loro trasporto ai centri di raccolta autorizzati. Il trasporto verso centri di raccolta o impianti di trattamento deve avvenire ogni tre mesi o al raggiungimento di 3.500 kg di rifiuti. Le operazioni di deposito e trasporto non richiedono l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali. Il **comma 5**, inoltre, prevede che il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in un **luogo idoneo**, non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento mediante appositi sistemi di copertura.

Il **comma 6** dispone che i distributori, o i soggetti da questi incaricati, che effettuano il ritiro ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo **non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico**.

Ai sensi del **comma 7** le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

La lettera c) integra l'articolo 38 del decreto legislativo n. 49 del 2024 e stabilisce che in caso di mancato rispetto delle norme, sono previste **sanzioni pecuniarie**. Le somme raccolte verranno utilizzate per finanziare ulteriori programmi di comunicazione e sensibilizzazione.

2. Disposizioni urgenti in materia di responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico (art. 14-ter)

Dopo l'articolo 178-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA), è inserito l'articolo 178-quater "Modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico".

Il nuovo articolo al **comma 1** stabilisce che qualsiasi produttore che immetta sul mercato nazionale, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un **regime di responsabilità estesa del produttore è soggetto alla responsabilità medesima** e adempie ai relativi obblighi ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter del TUA e del presente articolo.

Il **comma 2** dispone che per piattaforma di commercio elettronico si intende una piattaforma, come definita dall'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 2065/2022¹, che consente l'immissione sul mercato del commercio elettronico di prodotti, da parte di soggetti diversi dal gestore della piattaforma stessa.

Il **comma 3** dispone che i produttori del prodotto che immettono prodotti sul mercato nazionale mediante piattaforma di commercio elettronico adempiono agli obblighi di responsabilità estesa del produttore anche avvalendosi dei servizi che i soggetti gestori della piattaforma medesima sono tenuti a offrire, **secondo modalità semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori stessi e i consorzi** ovvero i sistemi di gestione di cui all'art 237 del TUA. Come stabilito dal **comma 4**, gli accordi devono stabilire le modalità per l'adesione ai consorzi, la raccolta di informazioni sui prodotti, il pagamento del contributo ambientale e la comunicazione delle informazioni richieste.

Al **comma 5** si prevede per i soggetti gestori della piattaforma un termine di almeno 12 mesi per adeguarsi agli obblighi.

Ai sensi del **comma 6** gli accordi devono essere sottoscritti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, oppure entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 178-bis o dalla data di avvio dell'attività di gestione della piattaforma di commercio elettronico solo se successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il **comma 7** stabilisce che i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237 del TUA trasmettano gli accordi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che, entro i successivi 60 giorni, può chiederne la modifica ovvero l'integrazione. L'accordo acquista efficacia decorso il termine di 60 giorni dalla trasmissione dell'accordo o decorso il termine di 30 giorni dall'invio dell'accordo integrato. Nel Registro nazionale dei produttori è istituita, ai sensi del **comma 8**, un'apposita sezione a cui sono iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico che stipulano gli accordi.

¹ L'art. 3, lett. i) definisce piattaforma online: "un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione o funzionalità nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente regolamento".

Il **comma 9** prevede che, nelle more dell'istituzione del Registro di cui al comma 8, i consorzi ovvero i sistemi di gestione comunichino al MASE i dati dei prodotti immessi sul mercato tramite le piattaforme elettroniche.

Ai sensi del **comma 10**, per i prodotti di cui al titolo II della Parte quarta del TUA "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Gestione degli imballaggi*", gli accordi riguardano esclusivamente l'immissione sul mercato effettuata dai produttori aventi **sede legale fuori del territorio nazionale** che abbiano conferito mandato scritto al gestore della piattaforma di commercio elettronico.

Infine, il presente articolo **non si applica agli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese**, se non è tecnicamente possibile prescindere dall'uso di imballaggi ovvero ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE

1. Disposizioni in materia di obblighi di pubblicità dei centri dati (art. 16)

La disposizione prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, i gestori di centri dati, come definiti nell'allegato A, punto 2.6.3.1.16, del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, come modificato dal regolamento (UE) 2024/264 della Commissione del 17 gennaio 2024, con una domanda di potenza di tecnologia dell'informazione (IT) installata pari ad almeno 500 kW, rendono pubbliche le seguenti informazioni, e le aggiornano entro il 15 maggio di ciascun anno:

- a) denominazione del centro dati, nome e cognome del titolare e dei gestori del centro dati, data di entrata in funzione e comune in cui è ubicato il centro dati;
- b) superficie coperta del centro dati, potenza installata, traffico dati annuale in entrata e in uscita, quantità di dati conservati e trattati nel centro dati;
- c) prestazione del centro dati nell'ultimo anno civile completo secondo gli indicatori chiave di prestazione di cui al regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione, del 14 marzo 2024.

Quanto sopra previsto non si applica ai centri dati che sono utilizzati o forniscono i loro servizi esclusivamente con il fine ultimo della difesa e della protezione civile e alle informazioni soggette alle norme nazionali e dell'Unione europea volte alla tutela dei segreti commerciali e aziendali e della riservatezza.

Si ricorda che, come definito nell'allegato A, punto 2.6.3.1.16, del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, come modificato dal regolamento (UE) 2024/264 della Commissione del 17 gennaio 2024, per centro dati si intende una struttura o un gruppo di strutture utilizzate per ospitare, collegare e gestire i sistemi informatici/server e le relative apparecchiature per l'archiviazione, l'elaborazione e/o la distribuzione di dati e per le attività correlate.

2. Cybersicurezza dei flussi di energia elettrica (art. 16-quarter)

La disposizione, al fine del completo adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, designa l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità competente per l'esecuzione dei compiti ivi previsti.

Si ricorda che il regolamento delegato (UE) 2024/1366 istituisce un codice di rete che dispone regole settoriali specifiche per gli aspetti di cybersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica, anche su requisiti minimi comuni, pianificazione, monitoraggio, comunicazione e gestione delle crisi.

La disposizione, inoltre, interviene sul decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), all'articolo 9, comma 1, lettera b), prevedendo che, nell'ambito dei requisiti funzionali e tecnici minimi dei sistemi di misurazione intelligente, fissati dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), nel rispettare le condizioni di sicurezza dei sistemi di misurazione e della comunicazione dei dati, il tener conto delle migliori tecniche disponibili di cybersicurezza avvenga d'intesa con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Parimenti, la disposizione interviene sull'articolo 22 del decreto di cui sopra, disponendo che il gestore della rete di trasmissione nazionale, nel provvedere alle funzioni e responsabilità descritte al comma 1, capoverso 2-bis, senta l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per gli aspetti relativi alla cybersicurezza.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023 (art. 16-bis)

Con l'articolo in esame, aggiunto in sede di conversione, è stabilito che i soggetti passivi, i quali abbiano presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC), in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui, presentino, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell'ICI, relativamente al periodo dal 2006 al 2011.

A tal fine, dovrà essere approvato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito modello, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Con il medesimo decreto, dovranno anche essere stabilite le modalità di trasmissione della dichiarazione e di messa a disposizione della stessa ai comuni.

La dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo.

Per la determinazione dell'ICI oggetto del recupero, deve applicarsi la disciplina dell'IMU vigente nell'anno 2013. La base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli stabiliti dalla disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno di riferimento interessato dal recupero. Nel solo caso in cui l'aliquota effettiva non sia individuabile, dovrà applicarsi quella media, pari al 5,5 per mille.

Il versamento non deve essere effettuato se, nel periodo dal 2006 al 2011, non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato.

È stabilito, altresì, che non si faccia luogo al versamento se l'ammontare dell'aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno (in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), ovvero se integra la compensazione di obblighi di servizio pubblico o la

remunerazione della fornitura di servizi di interesse economico generale esentata dalla notifica alla Commissione europea (secondo le condizioni e i requisiti prescritti dalla disciplina europea in materia, in applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Il versamento delle somme relative all'aiuto, detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di ICI per lo stesso periodo di imposta, deve essere effettuato in favore dei comuni ove siano ubicati gli immobili, oggetto del recupero, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sugli importi dovuti dovranno essere applicati gli interessi, secondo le metodologie di calcolo previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, a decorrere dalla data in cui le somme da recuperare sono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero.

Le somme oggetto del recupero, comprensive degli interessi, ove superiori a 100.000 euro, potranno essere rateizzate in quattro quote trimestrali di pari importo. La scelta della rateizzazione deve essere indicata nella dichiarazione.

Infine, è stabilito che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dovranno essere fissati i termini per la presentazione della dichiarazione e per il versamento, nonché la disciplina e la misura degli interessi applicabili.

Per l'omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro. Se la dichiarazione è infedele, si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di versamento di un importo difforme rispetto a quanto dichiarato, si applica la sanzione amministrativa del 25% dell'importo non versato.

Le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, nonché quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni, dovranno essere effettuate dal comune interessato dalle misure di aiuto o dal soggetto cui l'ente stesso ha affidato la riscossione delle proprie entrate

Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, avente ad oggetto la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni con riguardo alla disciplina delle proprie entrate.

2. Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (art. 16-ter)

L'articolo in esame, aggiunto in sede di conversione, abroga il comma 35 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, in base al quale: "Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo".

Dall'abrogazione del citato comma 35 consegue che il distacco o il prestito di personale resta assoggettato all'IVA.

L'abrogazione del citato comma 35 si applica ai distacchi/prestiti di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Inoltre, a tutela dell'affidamento, è disposto che siano fatti salvi i comportamenti pregressi adottati dai contribuenti, sia nel caso in cui essi non abbiano applicato l'IVA, in base alla normativa interna al tempo vigente e ora abrogata, sia nel caso in cui abbiano applicato l'IVA in conformità.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Aiuti di Stato nel trasporto marittimo (art. 16-quinquies)

Viene abrogata la norma (comma 24 bis, art. 19 ter, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166) che ha disposto l'esenzione dall'imposizione fiscale degli atti e delle operazioni posti in essere per i trasferimenti e i conferimenti di capitale legati al processo di privatizzazione delle compagnie marittime del gruppo Tirrenia di Navigazione S.p.A.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Test di proporzionalità - valutazione degli atti normativi che limitano l'accesso alle professioni regolamentate (art. 16-sexies)

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame di conversione del decreto legge, apporta delle modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2020, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni".

In particolare, si inserisce nel corpo dell'articolo 3 del suddetto decreto legislativo il nuovo comma 3-bis, ai sensi del quale è l'amministrazione competente in relazione alla professione regolamentata ad effettuare la valutazione di proporzionalità, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata ad esprimere l'orientamento del Governo su progetti di legge non governativi e sugli emendamenti parlamentari, con cui si introducono nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, oppure modificano quelle esistenti. Inoltre, con riguardo alla valutazione di proporzionalità degli emendamenti, è disposta l'esclusione dell'acquisizione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Infine, con la modifica dell'articolo 4 del summenzionato decreto legislativo, si impone una valutazione di proporzionalità dei requisiti specifici relativi alla prestazione temporanea o occasionale di servizi, prestati a norma del titolo II del decreto legislativo n. 206 del 2007, che contiene disposizioni concernenti la libera prestazione di servizi e che attua la direttiva 2005/36/UE, nella parte in cui prevede che gli Stati membri non possono imporre ai prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro, che erogano servizi professionali a titolo temporaneo o occasionale, requisiti o restrizioni vietati dalla direttiva medesima.